Personale

Statuto

ART. 9 – PERSONALE

1. Le assunzioni avvengono nel rispetto delle normative vigenti sul collocamento secondo i criteri di selezione che assicurano in modo oggettivo e trasparente l'accertamento della idoneità alle funzioni.

2. Gli atti di assunzione del personale devono essere asseverati e autorizzati dalla Camera di Commercio.

3. Al personale si applica il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario e dei servizi. Le assunzioni avvengono per livelli funzionali.

4. Può essere assunto, nei casi previsti dalla legge, personale con contratto a tempo determinato, per esigenze temporanee.

5. L'Azienda speciale può avvalersi di personale camerale, previo accordo con la Camera di Commercio

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mer 08 Feb, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (2 votes)

Rate